

EDITORIALE

pag. 02

LEGGE CONTRO IL FUMO

IL DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI DI LAVORO

pag. 03

**FISCO & CONTRIBUENTI**I TAGLI ALL'IRAP NELLA MANOVRA
FINANZIARIA 2005

pag. 05

IL CODICE DI DEONTOLOGIA PER IL CREDITO

LEGGE SULLA PRIVACYIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

pag. 08

**FISCO & CONTRIBUENTI**

DEDUZIONI PER ONERI DI FAMIGLIA

pag. 17

**CONTRATTI DI LAVORO**CONTRATTI DI FORMAZIONE:
COME RISPONDERE ALLE RICHIESTE DELL'INPS

pag. 18

AL LAVORATORE SPETTA UNA SECONDA
VISITA FISCALE**FISCO & CONTRIBUENTI**

PRESTAZIONI MEDICHE ESENTI

pag. 21

**FINANZA UNITA**

Anno XVII - Numero 2 - MARZO 2005
 Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.
Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:
 FIM SERVICE S.N.C.
 Casella postale n. 85 - 20063 Cernusco S/N (MI)
 Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it
Editore: FIM SERVICE S.N.C.
 via Milano 14/B - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
 info@fimservice.it
Direttore Responsabile:
 Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)
Direttore Tributario: Rosario Morgante
Redattori: Massimo Campolo - Domenico Miele - Danilo Zanelli

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)**Abbonamenti:**

Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
 Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

L'editore informa che la pubblicazione ottempera a quanto dispone il Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.
 Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524
 Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96
 Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati
 Numero Verde: 800-015.055

Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

C'era una volta la semplificazione fiscale: a giudicare dalla legge finanziaria per il 2005, è d'obbligo parlare al passato, perché davvero si fatica a ritrovare tracce della lotta agli adempimenti inutili e ai comportamenti "vessatori" o quasi vessatori dell'amministrazione. Un obiettivo perseguito - almeno a parole - per lunghi tratti, nella precedente e nella presente legislatura; e che tuttavia subisce ora la sordina della "ricerca di gettito" e delle "misure di contrasto all'evasione".

Facciamo qualche esempio della poca volontà di semplificazione rintracciabile nella Finanziaria; innanzitutto - è cosa ormai nota - non contribuisce alla semplificazione l'aver sparpagliato le innovazioni fiscali qua e là tra 572 commi di un solo articolo.

Ma questa dispersione potrebbe essere considerata un incidente di percorso, legata più alle dinamiche del dibattito parlamentare che a una reale mancanza di volontà.

È più difficile, però, giustificare alcuni appesantimenti reali, particolari o generali che siano:

scampato il pericolo dell'elenco clienti e fornitori, la legge 311 del 30 dicembre 2004 ha comunque confermato misure quali l'aumento dei dati da comunicare negli atti dell'attività edilizia, i nuovi obblighi per l'acquisto delle auto nella Ue, l'ampliamento della platea obbligata a inviare telematicamente le dichiarazioni (comprendendovi soggetti con attività ridotta), il ritorno della sanzione penale per il mancato versamento delle ritenute, la ridotta detraibilità Iva per i veicoli ("provvisoria" da sempre).

Persino l'acquisto di tartufi dal raccoglitore domenicale è diventato un affare da registri Iva.

Si potranno certo spiegare queste misure con la necessità di sorvegliare il gettito e non lasciare scappatoie troppo facili.

Però, la manovra 2005 è tanto ricca di simili interventi di contrasto quanto appare lacunosa sui mutamenti a favore: il legislatore, ad esempio, non se l'è sentita di confermare il regime di esenzione da scontrini e ricevute avviato con il primo concordato sperimentale ma ora negato alla nuova "pianificazione fiscale".

Né lo stesso intervento di riduzione dell'Irpef brilla per

semplicità di scrittura, a cominciare da quel contributo di solidarietà del 4% oltre i 100mila euro, che non è un'aliquota ma va trattata come se lo fosse (parola delle Entrate, nella circolare 2/E del 2005).

Persino il mini-taglio all'Irap sembra ignorare la possibilità di ridurre, almeno parzialmente, le complicazioni organizzative che pure angustiano da sempre i destinatari dell'imposta e hanno fatto coniare la definizione di "terzo binario" Irap.

Per l'imposta regionale, però, c'è una limatura, ma nessuna semplificazione, né formale né sostanziale.

Tra il ripristino di adempimenti sospesi e l'istituzione

di nuovi obblighi, la legge finanziaria segna insomma diversi punti a favore della mala burocrazia e molto pochi per il campo a lei avverso.

Anche taluni interventi di alleggerimento sono così puntuali da far temere ulteriori complessità di gestione: il commercialista si deve ricordare che da gennaio i compensi ai direttori di bande e filodrammatiche finiscono tra i

redditi diversi dell'articolo 67, insieme a quelli delle associazioni sportive dilettantistiche.

E che i contributi sospesi per i terremotati della Sicilia Orientale restano congelati fino a tutto il 2006. E che i grandi supermercati (ma solo quelli con superficie oltre 150 mq se il Comune ha meno di 10mila abitanti, o 250 mq per Comuni più popolosi) possono farsi esonerare dal registratore di cassa.

Visto da questi commi, è davvero lontano il principio enunciato nella legge delega per la riforma fiscale:

"La disciplina dell'obbligazione fiscale - si legge all'articolo 2, lettera i) - minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali".

È la legge 80 del 2003, che nel prossimo aprile vedrà scadere i termini per il varo dei suoi decreti attuativi e che si potrebbe rimpiangere come un progetto smarrito.

Da lei si attendeva, ad esempio, la codificazione dell'intero sistema fiscale, per reciproco vantaggio di contribuenti e amministrazione.

Ma il Fisco è tornato verso altre direzioni.



IL DIVIETO DI FUMARE NEI LUOGHI DI LAVORO

La legge 3/2003 e la circolare del Ministro della Salute.

L'art. 51 della legge 3/2003 sancisce il divieto di fumare nei luoghi chiusi pubblici e in quelli privati aperti al pubblico o ad utenti. Il divieto è entrato in vigore il 10 gennaio 2005, secondo quanto stabilito dal decreto legge 266/2004 (definito decreto "mille proroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 306/2004.

I giudizi sulla nuova disciplina del divieto di fumare sono contrastanti. Considerata nel suo complesso, se da un lato può essere inquadrata in un contesto europeo e mondiale nel quale è sempre più avvertita l'esigenza di tutelare, con campagne di sensibilizzazione e con leggi mirate, la salute dei non fumatori, dall'altro si caratterizza, rispetto alle normative di altri paesi, per la particolare severità dei suoi precetti. Inoltre il tenore letterale dell'articolo 51 ha generato discussioni sull'ambito di applicazione del divieto. Molti hanno evidenziato l'indeterminatezza del testo legislativo e, in particolare, la mancanza di un preciso riferimento ai luoghi di lavoro privati. Per conferire all'articolo 51 la massima efficacia, consentendone l'applicazione senza esclusioni (a meno che non siano espressamente contemplate, come nel caso degli spazi riservati ai fumatori), è intervenuta una circolare emanata dal Ministro della Salute il 17 dicembre 2004.

La circolare interpretativa chiarisce che i lavoratori dipendenti devono essere assimilati agli "utenti" di cui si parla nel citato art. 51, essendo fruitori dei locali nei quali prestano la loro attività lavorativa. Per rafforzare queste argomentazioni la circolare aggiunge che è interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

Da ultimo, al fine di prevenire ogni ulteriore questione sulla portata del divieto, la circolare invoca il principio generale in base al quale è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori, se esistenti, e purché dotati delle caratteristiche previste dal DPCM del 23 dicembre 2003.

Pertanto le prescrizioni riguardanti il divieto di fumare valgono a pieno titolo anche per i luoghi di lavoro privati. Del resto la circolare emessa dal Ministro Sirchia ribadisce posizioni già espresse dalla Corte Costituzionale. Nella sentenza n. 399 del 20 dicembre 1996 la Corte riscontrava la mancanza, nel diritto positivo, di un divieto assoluto e generalizzato di fumare nei luoghi di lavoro chiusi. Tuttavia affermava anche la necessità di salvaguardare, in ogni caso, il diritto alla

salute dei lavoratori non fumatori. Per suffragare questo orientamento la Corte richiamava i principi fondamentali contenuti negli articoli 32 e 41 della Costituzione.

In effetti l'art. 32 sancisce il diritto alla salute per tutti i cittadini, mentre l'art. 41 stabilisce, nel secondo comma, che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Basandosi sul combinato disposto di questi due articoli, e facendo leva anche sui principi contenuti nell'articolo 2087 del codice civile, nella legge 300/70 e nella legge 626/94, la Corte Costituzionale, nella sentenza

del 1996, estendeva il divieto di fumare ai luoghi di lavoro chiusi, ritenendo che tale prescrizione fosse contenuta in forma implicita nel nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, considerando l'ineadeguatezza della normativa vigente all'epoca della sentenza, la Corte esortava il legislatore a riconsiderare l'intera materia per migliorare la disciplina concernente i danni causati dal fumo passivo.

L'appello, come si è visto, è stato raccolto dalla legge 3/2003 che, alla luce delle indicazioni interpretative contenute nella circolare ministeriale di cui si è parlato, ha introdotto il divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro chiusi.

Gli obblighi del responsabile della vigilanza.

Il compito di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare spetta al responsabile della struttura, e cioè al datore di lavoro.

E' previsto, tuttavia, che l'incombenza possa essere svolta dai suoi collaboratori appositamente delegati a tal fine. Nelle aziende questa funzione viene affidata al responsabile prevenzione e sicurezza.

Il datore di lavoro (o, in sua vece, un suo collaboratore) deve esporre cartelli che impongono il divieto di fumare, per dissuadere i potenziali trasgressori, come indicato nell'accordo formalizzato il 16 dicembre 2004 nella Conferenza Stato-Regioni. I cartelli, oltre a riportare la scritta "Vietato fumare", devono fare riferimento alle norme che prescrivono il divieto e devono indicare il soggetto responsabile della vigilanza, le sanzioni amministrative applicabili e l'autorità competente a contestare le infrazioni. La disciplina prevede inoltre l'obbligo, per il responsabile della vigilanza indicato nei cartelli, di richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare.

In caso di inottemperanza al richiamo, il responsabile è tenuto a segnalare il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali e agli agenti che provvederanno all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e alla conseguente redazione del verbale di contravvenzione.



LEGGE CONTRO IL FUMO

Le sanzioni amministrative e i poteri disciplinari del datore di lavoro.

La disciplina della materia è completata dalla legge finanziaria per il 2005 (la legge n. 311 del 30 dicembre 2004), che modifica gli importi delle sanzioni amministrative previste per le violazioni del divieto di fumare. Infatti l'articolo 1, comma 189, della manovra fiscale dispone aumenti del 10 per cento.



Per effetto di tali modifiche i trasgressori sono ora tenuti a pagare una somma che oscilla da 27,5 a 275 euro, a seconda della gravità dell'infrazione. Nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica della violazione, la sanzione ammonta a 55 euro. L'importo delle sanzioni amministrative è raddoppiato (da 55 a 550 euro ovvero 110 euro per il pagamento entro 60 giorni) quando le violazioni sono commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, oppure di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Nel caso di inadempienze da parte dei soggetti che sono tenuti a far rispettare il divieto di fumare, è previsto il pagamento di una somma che varia da 220 a 2200 euro. L'importo ammonta invece a 440 euro se il pagamento avviene entro 60 giorni. Infine, se gli impianti di condizionamento sono inadeguati, la sanzione varia da 330 a 3300 euro. Anche qui, peraltro, è previsto il pagamento in misura ridotta (660 euro) entro 60 giorni.

Esiste inoltre la possibilità, per il datore di lavoro, di applicare sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che violano il divieto di fumare, per tutelare la salute dei non fumatori. A tal proposito va ricordato che la discrezionalità di chi dispone le misure sanzionatorie non è senza limiti dato che, in ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rispettare il criterio di proporzionalità tra l'effettiva gravità della violazione e il provvedimento concretamente adottato.

Se il tipo di sanzione è indicato nei contratti collettivi o nei regolamenti aziendali, il datore di lavoro deve comunque accertare l'effettiva sussistenza e l'imputabilità della condotta prima di esercitare il suo potere disciplinare. Al lavoratore, naturalmente, è data la facoltà di impugnare la sanzione sottoponendola al sindacato del giudice di merito.


Gli spazi riservati ai fumatori.

Il divieto di fumare nei luoghi di lavoro non è sottoposto a limitazioni. Non si può più fumare in ufficio, nep-

pure se il locale è occupato soltanto da fumatori, e neanche nei pressi delle macchinette del caffè o nei corridoi.

L'unica eccezione è prevista per gli spazi appositamente destinati ai fumatori. La circolare ministeriale precisa che la realizzazione di tali aree non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che, qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, devono adeguarli ai requisiti tecnici stabiliti nel DPCM del 23 dicembre 2003. In particolare tali locali devono essere separati dagli altri ambienti dove è vietato fumare, non devono essere in una zona di passaggio per non fumatori e devono essere dotati di porte con chiusura automatica. Vi sono però anche altri requisiti tecnici relativi alla pressione interna, alla quantità di aria introdotta in relazione al numero di persone ammesse e alle modalità di diffusione e di espulsione dell'aria. Data la complessità di tali adempimenti, il fatto che la decisione sulla presenza di spazi riservati ai fumatori sia rimessa alla discrezionalità dei datori di lavoro risponde a criteri di giustizia sostanziale. Infatti la realizzazione di tali spazi richiede costi elevati che non tutte le aziende possono sostenere, senza contare i costi ulteriori derivanti dalla manutenzione delle apparecchiature che devono essere sempre regolarmente funzionanti per garantire la ventilazione e un adeguato ricambio d'aria. Secondo alcune stime esiste peraltro il rischio di speculazioni sul prezzo delle installazioni necessarie per attrezzare le aree in cui è permesso fumare. Già si parla di preventivi eccessivamente onerosi richiesti dalle aziende specializzate per gli impianti di aerazione.

Danilo Zanelli



I TAGLI ALL'IRAP NELLA MANOVRA FINANZIARIA 2005

Premessa.

L'IRAP (l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è calcolata sul valore aggiunto generato nel territorio regionale. Si applica ai soggetti che svolgono un'attività autonomamente organizzata diretta a produrre o scambiare beni, ovvero a prestare servizi. Introdotta nel 1998 per sostituire diversi tributi, tra cui l'ILOR (l'Imposta Locale sui Redditi), L'ICIAP (l'Imposta Comunale sull'Esercizio di Imprese Arti e Professioni) e il CSSN (il Contributo per il Servizio Sanitario Nazionale), l'IRAP è sempre stata giudicata negativamente dai contribuenti.

Per comprendere le ragioni di tale insoddisfazione può essere utile un riepilogo degli aspetti più controversi riguardanti il tributo.

Innanzitutto, a differenza delle imposte sui redditi, l'IRAP colpisce la ricchezza in modo indiscriminato, senza tener conto della particolare situazione di chi è soggetto al pagamento. E' pertanto condivisibile l'opinione di chi ritiene che l'IRAP non rispetti pienamente i criteri di giustizia fiscale anche se, indubbiamente, la neutralità dell'imposta garantisce un finanziamento rapido ed efficace, riducendo considerevolmente i costi di riscossione.

Altrettanto fondate sono le perplessità riguardanti la mancata previsione di deduzioni per il costo del lavoro. L'IRAP, infatti, non risparmia le aziende in crisi, dal momento che può essere pagata perfino quando le perdite superano gli utili per effetto dei costi relativi al personale. Va da se che, proprio per questo motivo, molte imprese hanno ridotto il numero dei dipendenti per avvalersi della collaborazione di lavoratori muniti di partita IVA.

Infine, per completare il quadro, occorre tener presente che l'IRAP, non essendo deducibile dalle imposte sui redditi, si configura come un'imposta sull'imposta.


Accogliendo queste riserve il governo, nei mesi scorsi, aveva promesso tagli consistenti all'IRAP, prospettando addirittura l'eventualità di eliminarla del tutto. Tuttavia, alla prova dei fatti, i tagli contenuti nella manovra fiscale per il 2005 (la legge n. 311 del 30 dicembre 2004) risultano, tutto sommato, di scarsa entità. Si parlava infatti di un abbassamento del gettito IRAP pari a 2 miliardi di euro, ma alla fine questo ammontare è stato ridotto a soli 700 milioni di euro. Come se non bastasse, la manovra fiscale determina un aumento degli acconti sulle imposte da pagare per l'anno 2006.

Tale aumento di fatto si tradurrà, per l'IRAP e per

l'IRES, nel pagamento integrale dell'imposta.

Del resto appare difficilmente proponibile, nella situazione attuale, una radicale eliminazione o un drastico ridimensionamento dell'IRAP, senza prevedere altri strumenti di finanziamento per le regioni.

Certo è che una razionalizzazione significativa del tributo, al fine di renderlo più equo, è indispensabile, anche se le misure previste nell'ultima finanziaria non sembrano adeguate allo scopo.



I nuovi scaglioni di deducibilità.

La riduzione del gettito relativo all'IRAP si verificherà, innanzitutto, a causa dell'incremento, stabilito dalla manovra fiscale, per la deduzione forfettaria originariamente prevista dall'art. 11, comma 4 bis, del decreto legislativo 446/97, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano un volume d'affari inferiore a determinate soglie.

Infatti, il comma 347 dell'unico articolo che compone la legge finanziaria dispone, alla lettera c), che le nuove deduzioni saranno pari a:

- euro 8000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91.
- euro 6000 se la base imponibile supera euro 180.759,91, ma non euro 180.839,91.
- euro 4000 se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non euro

180.919,91.

- euro 2000 se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non euro 180.999,91.

Si stima che tali aumenti degli scaglioni di deducibilità produrranno un risparmio assai modesto per la gran parte delle piccole e medie imprese e, in particolare, per gli agricoltori.

Basti pensare, ad esempio, che l'aumento della deduzione da 7.500 a 8.000 euro previsto per le imprese e i professionisti con base imponibile non superiore a 180.759,91 euro procurerà un beneficio di 21,25 euro, pari a meno di 2 euro al mese.

Per rendersene conto è sufficiente applicare l'aliquota ordinaria dell'IRAP, corrispondente al 4,25%, alla differenza, pari a 500 euro, tra il vecchio importo deducibile e quello fissato dalla manovra fiscale.

Considerando che, fino a poco tempo fa, si discuteva di deduzioni ben più consistenti (fino a 15.000 euro), il provvedimento disattende certamente le aspettative dei contribuenti.